

DELIBERA N. 273/22/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI DERUTA (PG) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 luglio 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di*

informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l'abrogazione parziale dell'art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l'abrogazione parziale dell'art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell'art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”;

VISTA la nota dell'8 luglio 2022 (prot. n. 213188) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Deruta (PG) a seguito della segnalazione presentata alla Prefettura di Perugia, in data 28 maggio 2022, da Raffaella Diosono in qualità di candidato Sindaco del Comune di Deruta, con la quale viene segnalata la pretesa violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale attraverso la diffusione di un volantino di invito ad una giornata di fitness recante il logo del Comune di Deruta. Il Comitato ha ritenuto di proporre l'archiviazione del procedimento in quanto *“la diffusione della locandina relativa all'evento “Bull's fitness day” è stata posta in essere da un soggetto non qualificabile come pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; dalle verifiche effettuate, è risultato che il Comune non ha posto in essere nessuna comunicazione relativa all'evento tramite i propri canali istituzionali; l'evento “Bull's fitness day” è stato realizzato in data 5 giugno 2022 e le operazioni elettorali risultano definitivamente concluse”;*

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota dell'8 giugno 2022, con la quale il Sindaco del Comune di Deruta nell'affermare che l'utilizzo del logo del Comune è stato regolarmente concesso, allega copia dell'atto di concessione del Patrocinio adottato in data 22 aprile 2022;

PRESA VISIONE della documentazione fotografica, allegata alla segnalazione, consistente in un post pubblicato sul profilo Facebook denominato *“Bull's Academy”*, in data 28 maggio 2022, con il quale si prospetta lo svolgimento di un *fitness day* il giorno 5 giugno 2022 e si mostra la locandina dell'evento con i loghi degli sponsor e, in alto a destra, lo stemma del Comune di Deruta;

RILEVATO che non risultano pervenute le controdeduzioni dell'amministrazione comunale di Deruta (PG), a seguito dell'avvio del procedimento notificato dal Co.re.com. competente in data 9 giugno 2022;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto

è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che la concessione dei patrocini con utilizzo del logo rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione a un'iniziativa ritenuta meritevole rispetto alle proprie finalità istituzionali e, in quanto tale, costituisce attività di comunicazione, assolvendo la funzione di rendere nota la volontà dell'Ente di approvare le finalità dell'iniziativa oggetto di patrocinio;

RITENUTO che sebbene la diffusione del post oggetto di segnalazione ad opera della *Bull's Academy* non sia attribuibile all'amministrazione del Comune di Deruta, la concessione del patrocinio avvenuta in data 22 aprile 2022 e relativa all'evento che si è svolto il 5 giugno 2022, è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale previste dalla legge n. 150 del 2000 come definite dall'art. 1 della legge;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alle campagne referendarie per i referendum abrogativi indetti con D.P.R. del 6 aprile 2022 e alla campagna per le elezioni amministrative, in quanto avvenuta successivamente alla data di indizione del referendum e alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022;

RILEVATO che l'attività di concessione del patrocinio da parte del Comune di Deruta appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la locandina reca il logo del Comune ed è direttamente attribuibile all'Amministrazione che lo rappresenta;

RITENUTO, pertanto, che la concessione del patrocinio integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Deruta di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la concessione di patrocinio in data 22 aprile 2022 alla *Bull's Academy* per l'evento che si è svolto il 5 giugno 2022 nel territorio del Comune. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*”, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Deruta (PG), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba